REGOLAMENTO (CEE) N. 1028/79 DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 1979

relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti destinati ai minorati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, allo scopo di facilitare l'istruzione, l'occupazione e la promozione sociale dei minorati fisici o mentali, occorre, nella misura del possibile, ammettere in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune gli oggetti a tal fine appositamente ideati ;

considerando che la diciannovesima conferenza generale dell'UNESCO ha adottato, in data 26 novembre 1976, un protocollo relativo all'accordo per l'importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale, che prevede la concessione di tali franchigie doganali ;

considerando che il protocollo stesso prevede, all'allegato E, che per poter beneficiare della franchigia :

— gli oggetti appositamente ideati per la promozione educativa, scientifica o culturale dei ciechi, devono essere importati direttamente da istituti o organismi dediti all'educazione dei ciechi o alla loro assistenza, autorizzati dalle competenti autorità del paese d'importazione a ricevere tali oggetti in franchigia,

— gli oggetti appositamente ideati per l'istruzione, l'occupazione e la promozione sociale dei minorati fisici o mentali devono essere importati direttamente da istituti od organismi dediti all'istruzione o all'assistenza di queste persone, autorizzati dalle competenti autorità del paese d'importazione a ricevere in franchigia tali oggetti ; che, inoltre, la concessione della franchigia è subordinata in questo caso alla condizione che non vengano attualmente fabbricati nel paese d'importazione oggetti equivalenti ;

considerando che, conformemente al punto 14, lettera a), del protocollo medesimo, per paese d'importazione si intende l'insieme dei territori degli Stati membri che costituiscono la Comunità economica europea ;

considerando che, nella misura in cui la concessione della franchigia non arreca pregiudizio alla produzione comunitaria, si può prevedere di non subordinare sistematicamente la concessione della franchigia all'importazione degli oggetti destinati alle persone minorate diverse dai ciechi alla condizione che oggetti equivalenti non siano attualmente fabbricati nella Comunità ; che, in ogni caso, non si deve imporre tale condizione quando gli oggetti di cui trattasi sono inviati a titolo di dono ad un istituto o ad un organismo autorizzato senza alcun intento commerciale da parte del donatore ;

considerando che, per conseguire pienamente l'obiettivo perseguito, è opportuno autorizzare gli istituti o gli organismi riconosciuti a dare in locazione, prestare o cedere, senza scopi di lucro, ai ciechi o agli altri minorati di cui essi si occupano, gli oggetti importati in franchigia ;

considerando che, per motivi di logica e di chiarezza, è opportuno riunire in uno stesso regolamento tutte le disposizioni applicabili in materia di franchigia all'importazione degli oggetti destinati tanto ai ciechi quanto agli altri minorati fisici o mentali ; che è necessario pertanto riprendere nel presente regolamento le disposizioni a favore dei ciechi attualmente contenute nel regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (4) ;

considerando che, per poter accertare sul piano comunitario che siano soddisfatte le condizioni richieste per la concessione della franchigia, è opportuno ricorrere ad una procedura comunitaria di consultazione nell'ambito di un comitato, che consenta una stretta ed efficace

(1) GU n. C 187 del 5. 8. 1978, pag. 2.
(2) GU n. C 296 dell'11. 12. 1978, pag. 57.
(3) GU n. C 105 del 26. 4. 1979, pag. 38.
(4) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione ; che occorre altresì garantire un'applicazione uniforme del presente regolamento e fissarne le modalità d'applicazione ; che a tal fine è opportuno ricorrere al comitato per le franchigie doganali, istituito dal regolamento (CEE) n. 1798/75,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Oggetti destinati ai ciechi

Articolo 1

Gli oggetti appositamente ideati per la promozione educativa, scientifica o culturale dei ciechi, elencati nell'allegato I, sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune, indipendentemente dall'uso cui sono destinati.

Articolo 2

1. Gli oggetti appositamente ideati per la promozione educativa, scientifica o culturale dei ciechi, elencati nell'allegato II, sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune quando sono destinati ad istituti o organismi dediti all'istruzione dei ciechi o alla loro assistenza, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia.

La franchigia di cui al primo comma è applicabile ai pezzi di ricambio, agli elementi o agli accessori specifici, che si adattano agli oggetti considerati, purché tali pezzi di ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente agli oggetti oppure, qualora vengano importati successivamente, siano riconoscibili come destinati ad oggetti ammessi precedentemente in franchigia o che possono beneficiarne.

2. La franchigia di cui al paragrafo 1 è concessa direttamente dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situato l'istituto o l'organismo destinatario, su richiesta di quest'ultimo.

TITOLO II

Oggetti destinati agli altri minorati

Articolo 3

1. Gli oggetti appositamente ideati per l'istruzione, l'occupazione e la promozione sociale dei minorati fisici o mentali diversi dai ciechi sono ammessi in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune quando :

a) sono destinati ad istituti od organismi la cui attività principale consiste nell'istruire o nell'assistere i minorati e che siano autorizzati dagli Stati membri a ricevere detti oggetti in franchigia

e quando

b) oggetti equivalenti non sono attualmente fabbricati nella Comunità.

Tuttavia, conformemente alle condizioni fissate dalle disposizioni di applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, si può derogare alla condizione di cui alla precedente lettera b), purché la concessione della franchigia non pregiudichi la produzione comunitaria di oggetti equivalenti.

2. La franchigia di cui al paragrafo 1 è applicabile ai pezzi di ricambio, agli elementi o agli accessori specifici, che si adattano agli oggetti considerati, a condizione che tali pezzi di ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente agli oggetti oppure qualora vengano importati successivamente, purché essi siano riconoscibili come destinati ad oggetti ammessi precedentemente in franchigia o che possono beneficiarne.

3. Per l'applicazione del presente articolo :

— l'equivalenza degli oggetti è valutata raffrontando le caratteristiche tecniche essenziali proprie dell'oggetto per il quale è richiesta la franchigia con quelle dell'oggetto corrispondente fabbricato nella Comunità, al fine di determinare se quest'ultimo possa essere impiegato per gli stessi scopi cui è destinato l'oggetto per il quale è richiesta la franchigia e fornire prestazioni comparabili ;

— un oggetto è considerato come attualmente fabbricato nella Comunità quando il suo termine di consegna, valutato al momento dell'ordinazione tenendo conto degli usi commerciali nel settore di produzione in questione, non è sensibilmente maggiore del termine di consegna dell'oggetto di cui si richiede la franchigia, ovvero quando non lo supera in misura tale da pregiudicare sensibilmente la destinazione o l'impiego inizialmente previsto per l'oggetto in questione.

Articolo 4

La franchigia di cui all'articolo 3 è concessa dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è

situato l'istituto o l'organismo destinatario, su richiesta di quest'ultimo.

Salvo in caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, la concessione della franchigia è subordinata alla condizione che sia stato accertato, in base alle modalità stabilite dalle disposizioni d'applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che non sono attualmente fabbricati nella Comunità oggetti equivalenti a quelli per i quali è richiesta la franchigia.

Articolo 5

La concessione della franchigia agli oggetti destinati a titolo di dono agli istituti od organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 4, secondo comma.

Tuttavia, conformemente alle modalità stabilite dalle disposizioni d'applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, deve essere accertato che la donazione degli oggetti in questione non sia collegata ad alcun intento commerciale del donatore.

TITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 6

1. Gli oggetti che sono stati ammessi in franchigia alle condizioni previste dagli articoli da 2 a 5 possono essere dati in locazione, prestati o ceduti, senza scopo di lucro, dagli istituti o organismi beneficiari, alle persone di cui ai titoli I e II da essi assistite, in esenzione dai dazi doganali relativi agli oggetti medesimi.

2. Non possono essere effettuati prestiti, locazioni o cessioni a titolo oneroso o gratuito in condizioni diverse da quelle previste al paragrafo 1, senza che le autorità competenti ne siano preventivamente informate.

In caso di prestiti, locazioni o cessioni a favore di un istituto od organismo, anch'esso beneficiario della franchigia in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, o dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), la franchigia è acquisita a condizione che quest'ultimo impieghi l'oggetto in questione per scopi che giustifichino la concessione della franchigia. Negli altri casi, la conclusione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al pagamento preventivo dei dazi doganali al tasso in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in base al tipo ed al valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità doganali.

Articolo 7

1. Il comitato per le franchigie doganali previsto all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1798/75 può esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento che venga sollevato dal suo presidente, su iniziativa del medesimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1798/75.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BERNARD-REYMOND

ALLEGATO I

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 49.03	Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini, in rilievo per ciechi e ambliopi
49.11	Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento : ex B. altri, in rilievo per ciechi e ambliopi

ALLEGATO II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
48.01	Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli : ex F. altri : — Carta braille
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per uso determinato : ex B. altri : — Carta braille
ex 66.02	Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti e i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili : — Bastoni bianchi per ciechi e ambliopi
84.51	Macchine da scrivere senza dispositivo di totalizzazione ; macchine per autenticare gli assegni bancari : ex A. Macchine da scrivere : — adattate per essere impiegate dai ciechi e dagli ambliopi
ex 84.53	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità, lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove : — Attrezzatura destinata alla produzione meccanizzata di materiale braille e di registrazione par ciechi
ex 90.13	Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati né compresi in altre voci di questo capitolo (compresi i proiettori) ; laser, diversi dai diodi laser : — Teleingranditori per ciechi e ambliopi

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
90.19	Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche) ; oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili) ; oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre ; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità : ex B. II. altri : — Apparecchi elettronici di orientamento e di rilevazione degli ostacoli per i ciechi e gli ambliopi
ex 90.21	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi : — Ausili pedagogici e apparecchi appositamente ideati per essere impiegati dai ciechi e dagli ambliopi
ex 91.01	Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo) : — Orologi braille con casse in materiali diversi dai metalli preziosi
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono ; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione : ex A. II. Apparecchi di riproduzione : — Giranastri, giradischi, appositamente ideati per le esigenze dei ciechi e degli ambliopi
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe ; dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi : ex B. II. a) 2. altri : — Audiolibri ex B. II. b) 2. altri : — Audiolibri — Nastri magnetici e cassette destinate alla fabbricazione di libri in braille e di audiolibri
97.04	Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco) ; ex B. altri : — Tavole da giuoco e accessori adattati all'impiego da parte dei ciechi e degli ambliopi
Diversi	— Macchine per leggere elettroniche per i ciechi e gli ambliopi — Ogni altro oggetto appositamente ideato per la promozione educativa, scientifica o culturale dei ciechi e degli ambliopi